

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA - SUPERFICI UTILI O VOLUMI : SANABILITA' ? -

La casetta in legno per gli attrezzi è un volume utile “non sanabile” con la compatibilità paesaggistica?

Sentenza TAR Veneto 1394 del 2013

Secondo la Soprintendenza SI : “...la stessa “di fatto costituisce di per se volume utile”...”

Secondo il TAR Veneto NO : “...trattandosi di una casetta prefabbricata che per le sue ridotte dimensioni (4.5 mq. di superficie per 2 mt. di altezza) non può essere utilizzata se non come deposito attrezzi. Pertanto, non sembra che la stessa possa configurare un volume utile. Peraltro, appare se non altro significativo il fatto che, come evidenziato dalla difesa della ricorrente, il Regolamento Edilizio del Comune di Este consideri tali manufatti (fino a 6 mq di superficie e 2 mt. di altezza) alla stregua di “elementi d’arredo”, privi di rilevanza urbanistica ed edilizia”. ...”

Superficie o volume utile, percepibilità

Sentenza TAR Lombardia-Brescia, n.14 del 08.01.2015

Ai fini urbanistici è utile il volume (o la superficie) che consuma gli indici edificatori. Si tratta quindi di un concetto esclusivamente giuridico, che può talvolta contrastare con la realtà di fatto (ad esempio, un osservatore può percepire un volume fuori terra che per la disciplina urbanistica non esiste, perché accessorio o tecnico, e al contrario non percepisce i volumi interrati, ma questi ultimi, in certi casi, devono essere computati negli indici edificatori).

Ai fini paesistici è invece rilevante la percepibilità dell'opera come volume collocato in uno scenario. In questo senso si esprimono sia le direttive del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (v. parere dell'Ufficio Legislativo prot. n. 16721 del 13.09.2010) sia la giurisprudenza.

L'utilità del volume sotto il profilo paesistico non è quindi definibile solo in via astratta mediante categorie giuridiche, ma richiede anche l'accertamento in concreto di alcuni elementi materiali.

Superficie o volume utile, percepibilità

Sentenza TAR Campania-Salerno, n. 298 del 09.02.2015

“...la natura del volume edilizio realizzato non rileva sul giudizio di compatibilità paesaggistica ex post delle opere, in cui la nuova volumetria, quale che sia la sua natura, impone una valutazione di compatibilità con i valori paesaggistici dell'area ex ante, essendo precluse autorizzazioni postume di opere che abbiano comportato nuovi volumi ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. n. 42 del 2004”.

Il comma 4 dell'art. 167, dunque, “vieta il rilascio della sanatoria paesaggistica quando l'abuso abbia riguardato volumi di qualsiasi natura”...

“... La diversa opzione contenuta nella circolare n. 33/2009 del MIBACT non preclude l'interpretazione sopra enunciata, atteso che tale atto -come rilevato anche dalla Soprintendenza- costituisce “espressione di un potere di mero indirizzo, ma non certo normativo (si tratta di atto interno, privo di efficacia precettiva autonoma) o di ordine, per cui va applicata nei limiti in cui sia conforme alla legge od al regolamento”... “

Superficie o volume utile, visibilità del manufatto

Sentenza TAR Lombardia-Milano, n. 2263 del 27.08.2014

“... il discrimine da prendere in considerazione al fine di stabilire l’idoneità potenziale dell’abuso a causare un rischio nei confronti del bene tutelato dipende proprio dalla maggiore o minore percepibilità visiva dell’opera abusivamente realizzata.

Appare, quindi, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale che considera con particolare rigore la possibilità di consentire la sanatoria paesaggistica dei c.d. “volumi tecnici”, evidenziando come, se ai fini dell’ordinato assetto del territorio assume rilevanza l’utilizzazione delle opere realizzate e, quindi, la loro capacità di determinare un incremento del carico urbanistico, invece ai fini paesaggistici deve considerarsi unicamente la visibilità del manufatto e, quindi, la sua idoneità ad alterare la “forma” del contesto territoriale tutelato. ...”

Superficie o volume utile, diniego in riferimento all'impatto dell'intervento

Sentenza TAR Campania-Napoli, n. 1857 del 30.03.2015

Non può essere accertata la compatibilità paesaggistica di una abusiva platea in calcestruzzo di circa mt. 11x10 (sottostante ad un pergolato in pali di legno).

L'art. 167 D.lgs. 42/2004 non permette la sanabilità ex post di opere che abbiano determinato la creazione o l'aumento di superfici utili rispetto a quelle legittimamente realizzate.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la nozione di superficie utile deve essere intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l'impatto dell'intervento sull'originario assetto del territorio e, quindi, l'idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio

Superficie o volume utile, diniego anche per “minimi incrementi”

Sentenza TAR Lombardia-Milano, n. 2344 del 10.09.2014

La norma esclude però che l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica possa riguardare lavori che “...abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati”.

Nel caso concreto è stato accertato che i nuovi manufatti hanno determinato un aumento della superficie utile pari a 0,68 mq. La volumetria dei precedenti chioschi di metallo era invece pari a 16 mq., mentre la superficie di quelli nuovi è pari a 16,68 mq.

Questa circostanza è di per sé ostativa all'accertamento della compatibilità paesaggistica; pertanto, il Parco Regionale della Valle del Lambro non poteva far altro che respingere l'istanza presentata

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Sono suscettibili di accertamento anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici

Sentenza del TAR Veneto n. 1270 del 2013

“... se la realizzazione di un vano tecnico possa rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004...”

“...la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell'eccezione di cui all'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 e sono pertanto suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica...”

Non sono suscettibili di accertamento i volumi interrati

Sentenza del TAR Umbria, n. 356 del 26.06.2014

“... la realizzazione di un volume interrato determina inevitabilmente una rilevante alterazione dello stato dei luoghi rilevante oltre che sotto il profilo paesaggistico anche sul piano urbanistico-edilizio, salvo che, per le sue caratteristiche non possa essere qualificato come un mero volume tecnico.

.... all'infondatezza della pretesa alla sanatoria paesaggistica di cui all'art. 167 del D.lgs. 42/2004, essendo con ogni evidenza preclusa all'interessata ogni possibilità di ottenerla, qualora i lavori ai sensi del comma quarto “abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati””.

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Art.167 c.5 DLgs.42/2004, Termine “perentorio” 180 gg: Silenzio inadempimento

Sentenza del TAR Toscana n. 122 del giorno 6 Febbraio 2008

“... la mancata adozione della relativa determinazione determini senz'altro il configurarsi del c.d. silenzio-rifiuto o silenzio- inadempimento, formatosi, appunto, illegittimamente per l'inosservanza del termine perentorio previsto ...”

“...inapplicabilità dell'istituto del silenzio assenso sull'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica, presentata ai sensi dell'articolo 181...”

“...l'inerzia fatta registrare dall'amministrazione risulti violare altresì il disposto di cui all'art.2 della legge n.241/90 che sancisce il principio di carattere generale delle certezza del tempo delle determinazioni da assumersi da parte della P.A. ...”

Art.167 c.5 DLgs.42/2004, Termine “perentorio” 90 gg per parere soprintendenza

Sentenza TAR Puglia-Lecce, n. 2375 del 18.09.2014

“... la soprintendenza deve esprimere il proprio parere -in ordine ad una istanza di compatibilità paesaggistica- entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, e qualora non provveda nel termine perentorio ad essa assegnato il parere non ha più portata obbligatoria e vincolante e l’amministrazione deve motivare autonomamente a prescindere dall’eventuale portata del parere tardivo ...”

Art.167 c.5 DLgs.42/2004 – termini

Sentenza TAR Campania-Salerno, n. 468 del 03.03.2015

la perentorietà del termine riguarda non la sussistenza del potere o la legittimità del parere, ma l’obbligo di concludere la fase del procedimento

ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA

Sanzione art. 167 DLgs.42/2004

Sentenza del TAR Veneto n. 217 del 2013

“...l'indennità di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, “costituisce una vera e propria sanzione amministrativa ...

...La sanzione pecuniaria di cui si tratta deve, pertanto, ritenersi diretta a reprimere, con effetto deterrente oltre che ripristinatorio, ogni tipo di violazione, essendo dovuta anche in mancanza di un concreto danno ambientale...

...L'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato ritiene che “la misura pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge n. 1497 del 1939, nonostante il riferimento al termine “indennità”, non costituisce un'ipotesi di risarcimento del danno ambientale ma rappresenta una sanzione amministrativa, applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali, ovvero in caso di compromissione dell'indennità paesaggistica, sia nell'ipotesi

Segue

di illeciti formali, quale è, appunto, da ritenersi il caso di violazione dell'obbligo di conseguire l'autorizzazione a fronte di un intervento compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione...

... la sanzione pecuniaria ... è immediatamente collegata non tanto ad un danno inferto al paesaggio, ma alla violazione dell'obbligo di non mutare lo stato dei luoghi tutelati, quindi principalmente ad un illecito formale

...la sanzione pecuniaria non è alternativa al ripristino dello stato dei luoghi...

ABUSI ESEGUITI ANTECEDENTEMENTE L'IMPOSIZIONE DEL VINCOLO BB.AA.

Sentenza TAR Marche, Sez. I, 1604 del 10.10.2007

“...ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo, il parere, previsto dall'art. 32 L. 28 febbraio 1985, n. 47, dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo, è necessario con riferimento all'esistenza del vincolo nel momento in cui deve essere valutata la domanda di condono; tale obbligo sussiste quindi anche per le opere eseguite prima che il vincolo sia stato apposto ...”

sentenza TAR Veneto 738 del 2012

“...il parere dell'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, cui l'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 subordina il rilascio della concessione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a determinati vincoli, è richiesto anche per le opere eseguite anteriormente all'imposizione dei vincoli stessi. ... L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha infatti chiarito che "La pubblica amministrazione, sulla quale a norma dell'articolo 97 Cost. incombe più pressante l'obbligo di osservare la legge, deve necessariamente

Segue

tener conto, nel momento in cui provvede, della norma vigente e delle qualificazioni giuridiche che essa impone; pertanto, la disposizione di portata generale di cui all'articolo 32, primo comma, della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, relativa ai vincoli che appongono limiti all'edificazione, non recando nessuna deroga a questi principi, deve interpretarsi nel senso che l'obbligo di pronuncia da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione alla esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall'epoca d'introduzione del vincolo, atteso che tale valutazione corrisponde alla esigenza di vagliare l'attuale compatibilità con il vincolo, dei manufatti realizzati abusivamente. (cfr. A.P., 22 luglio 1999 n. 20). ... Deve conseguentemente ritenersi che, anche nel caso in cui un immobile sia stato edificato prima dell'imposizione del vincolo, la disciplina applicabile rimane sempre quella di cui all'art. 32 della L. 47/1985 e l'opera diventa sanabile ove intervenga il parere favorevole dell'autorità preposta alla gestione del vincolo (cfr. Consiglio di Stato, VI, 13 marzo 2008 n. 1077)". ..."

Recenti pareri dell'ufficio legislativo del MIBACT relativi ad interventi “abusivi” eseguiti prima dell'imposizione del vincolo, anche con aumento di superfici e volumi
Paolo Carpentieri (prot.12385 del 27/04/2016, 05/05/2016, prot.16391 del 30/05/2016)

Non sussiste illecito paesaggistico e quindi :

- Non ricorrono i presupposti art. 167 DLgs. 42/04
- Non ricorre l'ipotesi di divieto di autorizzazione paesaggistica “in sanatoria” in quanto il caso non ricade sotto il divieto di sanatoria art.146 c.4 e art.167 DLgs. 42/04
- Per la sanatoria edilizia necessità di ottenere la “sanatoria paesaggistica” nella forma dell'autorizzazione paesaggistica “postuma” ai sensi art.146 DLgs. 42/04

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE

Compatibilità paesaggistica e compatibilità edilizia.

Autonomia dei procedimenti: sussistenza della connessione

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4759 del 22.09.2014

Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento, sebbene procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse, sono strettamente connessi tra di loro.

Segue

” Qualora la competente Soprintendenza non rilasci il nulla osta paesaggistico, il diniego di permesso di costruire pronunciato dall'amministrazione comunale è un atto dovuto e ben può essere adottato con il semplice richiamo al diniego di nulla osta paesaggistico...”

... il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica dell'intervento, sebbene procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo a oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse, sono strettamente connessi tra di loro (CdS sez. VI, n. 6878/2011, CdS sez. IV, 4312/2012, CdS sez. IV n. 2513/2013).

In definitiva dunque il diniego di permesso di costruire pronunciato dal Comune era un atto dovuto e ben poteva essere adottato con il semplice richiamo al diniego di nulla osta paesaggistico”

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE

Due distinti titoli abilitativi

Permesso inefficace in mancanza di autorizzazione paesaggistica

Sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n.5663 del 14 dicembre 2015

“ ... laddove si voglia edificare in zona vincolata, occorre ottenere due titoli abilitativi: quello concessorio e l'autorizzazione paesaggistica ... la concessione edilizia può essere rilasciata anche in mancanza di autorizzazione paesaggistica, fermo restando che è inefficace, e i lavori non possono essere iniziati, finché non interviene il nulla osta paesaggistico. La giurisprudenza è inoltre costante nel ritenere che l'inizio dei lavori è subordinato all'adozione di entrambi i provvedimenti. Ciò implica che la concessione edilizia rilasciata in carenza dell'autorizzazione paesaggistica non sia invalida, ma inefficace, in quanto la predetta autorizzazione potrebbe sopravvenire ...”

DIA (SCIA) inefficace in mancanza di autorizzazione paesaggistica

TAR Campania sent. n. 1976 del 2016

Il TAR Campania si occupa della DIA (ma vale anche per la SCIA) in zona vincolata, precisando che, in mancanza della autorizzazione paesaggistica, essa è inefficace e le eventuali opere realizzare sono abusive.

Il TAR evidenzia che devono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 32 co. 3 del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), in relazione anche agli articoli 31 e 27.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PERMESSO DI COSTRUIRE

Permesso rilasciato in assenza di autorizzazione paesaggistica

Permesso illegittimo in mancanza di autorizzazione paesaggistica

Al contrario di altre sentenze, secondo le quali il titolo edilizio rilasciato in assenza della autorizzazione paesaggistica sarebbe inefficace, il TAR Puglia lo considera solamente illegittimo

Sentenza TAR Puglia (Bari) n. 681 del 2016

“... il titolo edilizio, il quale sia stato rilasciato in assenza della presupposta autorizzazione paesaggistica, sebbene illegittimo, produce effetti, finché non sarà annullato ...”
(Annullamento ai sensi Art. 21-nonies Annullamento d'ufficio L.241/1990)

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA E PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)

sentenza del TAR Veneto n. 587 del 2014

“...la necessità di richiedere l'autorizzazione paesaggistica nel procedimento diretto all'approvazione di un piano di lottizzazione trova un riscontro positivo sia, nell'art. 16 comma 3 della L. n. 1150/1942 sia, ancora, nell'art. 28 della stessa normativa...

... Qualora un tale vincolo sussista, tanto per l'intervento di una dichiarazione di notevole interesse pubblico riferita a un bene determinato (art. 136 e 157 del Dlgs. 42/2004) quanto per effetto della tutela ex lege dei contesti ambientali (art. 142 del Dlgs. 42/2004), è necessaria una vera e propria autorizzazione paesistica...

...Si consideri, ancora che, a prescindere dal procedimento di approvazione dei Piani Attuativi disciplinato dagli artt. 19 - 20 L.R. 11/2004, deve ritenersi che sussista, comunque, la facoltà del Comune di acquisire il parere di compatibilità paesaggistica e, ciò, anche in considerazione del carattere di atto “presupposto” tipico della valutazione paesaggistica, rispetto al provvedimento abilitativo di competenza dell'Amministrazione comunale.

Segue

...Detta acquisizione preventiva può, altresì, essere iscritta alla richiesta di un apporto collaborativo da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo e, ciò, fermo restando il rispetto dei principi di ripartizione delle competenze nell'emanazione dell'atto definitivo. Va, altresì, considerato che un tale modo di operare ha l'effetto di incidere su un piano di economia dei procedimenti, consentendo di non approvare, ai fini edilizi, progetti che non avrebbero alcuna possibilità di superare la prova di conformità paesistica.

Sentenza TAR Veneto n. 3285 / 2010

“...Ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 1150/1942 “I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici...”.

Sentenza TAR Veneto n. 2223 / 2006

“...sarebbe opportuno che l'autorizzazione ambientale accompagnasse anche il piano attuativo, de iure condito deve, tuttavia, ritenersi che la predetta autorizzazione vada rilasciata preventivamente alla concreta realizzazione delle opere, e non già del piano attuativo...”

Sentenza Consiglio di Stato, V, 10.2.2000 n. 726

“...conferma l'incontestata circostanza che, dal momento che l'interesse paesaggistico è funzionalmente differenziato da quello urbanistico, nulla osta che il Comune che abbia approvato un progetto edilizio sotto il profilo urbanistico lo respinga, poi, sotto il profilo ambientale...”

PARERE SOPRINTENDENZA – ESPRESSIONE OLTRE I TERMINI, VALIDITA' –

Autorizzazione Paesaggistica

Parere soprintendenza oltre il termine di 45 giorni

sentenza del Consiglio di Stato n. 3667/2016

il decorso del termine di 45 giorni previsto dall'art.146 c.8 del D.Lgs.42/04 trasforma il parere della Soprintendenza da vincolante ad atto discrezionalmente valutabile dall'ente competente. In altre parole la "soprintendenza" può sempre rendere il parere anche decorso il termine di 45 giorni, ma l'ente competente a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica e/o la compatibilità paesaggistica non è affatto tenuto a rispettare le prescrizioni impartite, seppur deve comunque valutare e considerare quanto prescritto motivando analiticamente se intende disattenderle il parere

sentenza del TAR Veneto n. 583 del 2014

“...Pur persistendo il potere della Soprintendenza di pronunciarsi oltre il termine dei 45 giorni, il decorso di quest’ultimo periodo di tempo impedisce alla Soprintendenza di emanare un parere vincolante in grado di condizionare la decisione dell’Amministrazione comunale che, in quanto tale, dovrà comunque pronunciarsi a prescindere dall’eventuale portata del potere tardivo...”

sentenza del TAR Veneto n. 1295 del 2013

“...il parere della Soprintendenza, formulato in termini negativi ... risulta comunque espresso quanto risultava ormai superato il termine perentorio di 45 giorni, così come previsto dal comma 8, per l'espressione del richiesto parere; che tale circostanza rende quindi nullo e privo di ogni effetto il parere successivamente reso, in alcun modo in grado di condizionare l'azione dell'amministrazione procedente; che, al contempo, scatta l'obbligo per il Comune di concludere il procedimento, così come previsto in termini generali una volta decorsi 60 giorni dal ricevimento degli atti da parte della Soprintendenza, indipendentemente dalla manifestazione del parere...”

(“...In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di Autorizzazione...” – testo vigente antecedentemente il DL. 83/2014)

PARERE SOPRINTENDENZA – MOTIVAZIONE –

sentenza del TAR Veneto n. 1104 del 2013

“ ... la valutazione, pur espressione di un potere di discrezionalità tecnica, sia del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto e all’intervento di cui si tratta...”

sentenza del TAR Veneto n. 1294 del 2013

“...detta valutazione, ... risulta del tutto apodittica e generica, in quanto prescinde dall’esprimere un giudizio riferito, in concreto, all’intervento di cui si tratta...”

sentenza del TAR Veneto n. 1299 del 2013

“...valutazione ... poco comprensibile anche nettamente avulsa dai profili di compatibilità paesaggistica che la stessa è tenuta ad esaminare ... difetto di motivazione ...”

sentenza del TAR Veneto n. 1407 del 2013

“...carente e insufficiente motivazione e, ancora, di eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in quanto la motivazione risulterebbe apodittica e generica laddove si riferisce esclusivamente alla tipologia ed ai materiali impiegati ...”

sentenza del TAR Veneto n. 48 del 2014

“...carattere apodittico e generico della motivazione contenuta nel parere della Soprintendenza ... Si è altresì affermato che per negare l'installazione di un impianto fotovoltaico sulla sommità di un edificio, bisogna dare la prova dell'assoluta incongruenza delle opere rispetto alle peculiarità del paesaggio, cosa che non coincide con la semplice visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici ...”

sentenza del TAR Veneto n. 21 del 2014

La motivazione del diniego paesaggistico **può essere sintetica** (“uso di materiali impropri”) **se le ragioni risultino evidenti dal contesto.**

Nel caso specifico il diniego era stato motivato dicendo che “l’uso di materiali impropri altera negativamente il sito tutelato”.

Anche se tale motivazione risulta piuttosto trasandata, il TAR non ha accolto il ricorso, dicendo sostanzialmente che basta poco per rendersi conto che il Comune aveva ragione.

Varie altre:

sentenza del TAR Veneto n. 1438 del 2012

sentenza del TAR Veneto n. 889 del 2013

sentenza del TAR Veneto n. 1329 del 2013

SENTENZE
